

saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio-, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt.2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;

21. Il concessionario dichiara di essere consapevole di dover effettuare il pagamento della restante somma inerente il canone anno 2008 entro e non oltre la data del 31.12.2008, pena decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione.

La clausola sopra riportata, di cui al punto n.21, si intende esplicitamente sottoscritta dal concessionario.

Sarno Francesco

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal Sig. SARNO FRANCESCO, sopra generalizzato, in qualità di Amministratore unico della Soc "ROSA DEI VENTI DI SARNO FRANCESCO & C. S.A.S.", che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara Via Andrea Doria n.27.-

Pescara, addì 17 NOV. 2008

IL COMPILATORE
Dir. Amm. Cont. Luigi PALCONETTI

I testimoni Felice
Luca

IL CONCESSIONARIO

Sarno Francesco
Validità prorogata fino al 31/12/2027 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 13 MAG. 2021
L'Ufficio rogante
Avv. Matteo Paroli

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C. V. (CP) Antonio BASILE

estremi di registrazione

UFFICIO DI PESCARA

REGISTRAZIONE IN DATA 17-11-08 SERIE TM

N. 10558 VERSATO € 5257224

€ L.M.Q.U.E.C.E.A.T.O.V.E.M.I.L.I.M.Q.U.E./42

IL DIRETTORE

IL CAPO AREA SERVIZI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dot. Emilio CENTRITTO



N. 94 del Registro concessioni anno 2008

N. 31515 del Repertorio

ORIGINALE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO PESCARA
(C.F. 80008210686)

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

VISTA la precedente licenza n.16 rilasciata in data 22.02.2002, repertorio n.29689, e registrata presso l'Ufficio del Registro di Pescara il 26.02.2002 al n.1241, con scadenza 31.12.2007;

VISTA l'istanza, datata 04.03.2008, con la quale il Sig. SARNO Francesco, in qualità di Socio Accomandatario della Soc "ROSA DEI VENTI DI SARNO FRANCESCO & C. S.A.S.", chiede il rinnovo della concessione sopra citata per il periodo 01.01.2008/31.12/2013;

VISTA la licenza di subingresso n.19 rilasciata in data 15.04.2005;

VISTE le autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Pescara in data 08.07.2005, prot. n.22322 del 11.07.2005, e in data 01.09.2005, prot. n.28118 del 01.09.2005;

VISTA la nota prot. n.2008/13693 del 30.10.2008 dell'Agenzia del Demanio -Filiale Abruzzo -Sede di Pescara-;

VISTO il deposito cauzionale di € 10.098,74 costituito mediante Polizza Cauzionale n.1809/96/1376413 rilasciata dall'UNIPOL, Ag. di Pescara, in data 07.06.89, variata in data 04.05.1998, in data 06.09.2001, in data 11.03.2005 e in data 13.06.2008;

VISTA la polizza assicurativa, contro i danni dell'incendio e del fulmine di € 50.000,00, n.800381562, stipulata dalla Compagnia Assicuratrice LLOYD ADRIATICO S.p.A., Ag. di Pescara sud, in data 10.03.2005, a favore della Capitaneria di Porto di Pescara;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

alla Soc "ROSA DEI VENTI DI SARNO FRANCESCO & C. S.A.S." (N.C.F. 01557180682), con sede in Pescara Via Andrea Doria n.27, Socio Accomandatario: Sig. SARNO Francesco, nato a Napoli il 19.09.1977 e residente a Pescara in via Luisa D'Annunzio, n.15, N.C.F. SRN FNC 77P18 F839P, di occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq.168 (centosessantotto), situata nel Comune di Pescara ambito portuale banchina sud, allo scopo di mantenervi un immobile di proprietà dello Stato, denominato "ROSA DEI VENTI", costituito da: 1) locale bar-pizzeria mq.65,00; 2) piattaforma coperta, chiusa nei mesi invernali con pannelli in vetro e metallo, del tipo scorrevole e amovibile, mq.60,00; 3) copertura occasionale in stuoie mq.43,00.

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 26.028,12 (ventiseimilaventotto/12), da sottoporsi a registrazione, determinato in applicazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007(art.1 commi da 251 a 257), da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT e che per l'anno 2008 è fissato in € 4.338,02 (quattromilatrecentotrentotto/02).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2008 al 31.12.2013. Alla scadenza si rinnova automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza,

salvo specifico provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione concedente ex art.42 Cod. Nav. ovvero di decadenza ex art.47 Cod. Nav. e fermo restando il pagamento della tassa di registrazione, da richiedersi a cura della medesima Amministrazione.

Avendo il concessionario già pagato la somma di € 1.446,01 (millequattrocento-quarantasei/01), quale 1^a rata del canone anno 2008, come da ricevuta della "BANCA CARIFE S.p.A.", Pescara Agenzia 6, in data 09.06.2008, Cod. Az. n.06245 - Cod. CAB n.15485, si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono:

1. In caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. Nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione del Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente della locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
4. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del Codice della Navigazione;
5. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale delle Capitanerie di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - UFFICIO OPERE MARITTIME-, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
7. Nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
8. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il permesso a costruire da parte dell'Amministrazione Comunale;
9. Eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
10. Per il rinnovo della presente licenza, prevista nella prima delle condizioni riportate nella seconda pagina quando consentito dall'Autorità concedente, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità stessa sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate;
11. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);
12. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una Compagnia di Assicurazione, bene accetta dall'Amministrazione, contro i danni dal fulmine e dall'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione marittima, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;
13. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario di immobili di proprietà dello Stato deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
14. Un congruo deposito analogamente al punto precedente, ove richiesto dall'Amministrazione concedente, dovrà essere effettuato anche dai concessionari di aree demaniali ove insistono manufatti ed opere non acquisiti allo Stato;
15. L'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
16. Ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
17. **Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo- Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale -Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio-;**
18. Nel caso in cui il concessionario non intende proseguire il rapporto di concessione, dovrà inviare all'Autorità Marittima esplicita disdetta entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza.
19. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;
20. Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che